REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(delibera CC n. 73/1998)
(modifiche delibera CC n. 2/2000 – delibera CC n. 8/2004 – delibera CC n. 25/2013)

INDICE

Art 1: AMBITO E FINALITÀ' DEL REGOLAMENTO
Art. 2: FUNZIONARIO RESPONSABILE
Art. 3: DISTINZIONE DELLE OCCUPAZIONI ED ATTO DI CONCESSIONE
Art. 4: DOMANDA DI OCCUPAZIONE
Art. 5: ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE
Art. 6: OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Art. 7: MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE
Art. 8: RINNOVO DELLA CONCESSIONE
Art. 9: COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
Art. 10: DETERMINAZIONE DEL CANONE
Art. 11: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE
Art. 12: RIDUZIONI E MAGGIORAZIONI DI TARIFFA
Art. 13: CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE
Art. 14: DURATA DELLE OCCUPAZIONI
Art. 15: CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA SUPERFICIE SOGGETTA A TASSA E MISURAZIONI DI RIFERIMENTO
Art. 16: DETERMINAZIONE DEI SETTORI DI ATTIVITÀ' ESERCITATE DAI TITOLARI DELLE CONCESSIONI E RELATIVO COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE.
Art. 17: OCCUPAZIONI REALIZZATE DA VENDITORI AMBULANTI CON POSTEGGIO FISSO
Art. 18: OCCUPAZIONI DI SOTTOSUOLO ATTRAVERSO RETI DI DISTRIBUZIONE DI PUBBLICI SERVIZI E OCCUPAZIONI PERMANENTI DI SUOLO AVENTI PER OGGETTO L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ' STRUMENTALI ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI.
Art. 19: CANONE PER DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
Art. 20: CASI DI NON APPLICABILITÀ' DEL CANONE
Art. 21: VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI
Art. 22: VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE
Art. 23: RISCOSSIONE COATTIVA
Art. 24: RIMBORSI
Art. 25: SANZIONI
Art. 26: VIGILANZA SUL TERRITORIO COMUNALE E ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI COMUNALI
Art. 27: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ALLEGATO "A"
Individuazione di fattispecie di occupazioni permanenti e temporanee

Art. 1
Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti degli articoli del D. Lgs. n. 446/97, come modificato dal D. Lgs. n. 137/98, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonchè le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì i criteri per la determinazione della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.

2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente regolamento si intendono:

a) le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati attrezzati;

b) le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, e quindi con atto pubblico o con scrittura privata autenticata trascritta presso la conservatoria dei pubblici registri immobiliari, una servitù di pubblico passaggio;

c) tratti di strade statali e provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'art. 1, comma 7 del D. Lgs. n. 285 - 30/04/1992.

3. Nel presente regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività.

4. Fatto salvo quanto stabilito al precedente comma 2, non possono essere soggetti al canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche le occupazioni dichiarate esenti ai sensi del presente regolamento.

Art. 2
Funzionario Responsabile

1. Il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente regolamento, *è nominato a mezzo di apposito provvedimento del Sindaco*(A*).

Art. 3
Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione

1. Le occupazioni si distinguono in:

a) PERMANENTI

Occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) TEMPORANEE

Occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, comma 2, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'ufficio competente, su domanda dell'interessato. Non è richiesta la concessione per:

- occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel Regolamento di Polizia Urbana;
- **occupazioni temporanee effettuate con giostre ed attrazioni in occasione di fiere e festeggiamenti.**
- occupazioni per commercio itinerante di cui all'art. 9, comma 2 del presente regolamento.
- **le occupazioni dichiarate dal presente Regolamento non soggette al canone di occupazione, a condizione che non implichino il rilascio di autorizzazioni o nulla osta da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale;**

3. L'ufficio competente al rilascio delle concessioni per occupazioni di carattere permanente è l'Ufficio Tributi, mentre per le occupazioni temporanee è l'Ufficio Polizia Municipale.

4. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale, fatto salvo quanto disposto al comma 2, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

(A*) Come modificato con delibera CC n. 2 del 25/02/2000

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
- che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.

5. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'amministrazione comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale si procede d'ufficio, con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.
6. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
7. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, fatta salva l'applicazione delle sanzioni.

Art. 4
Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 1, comma 2, in via temporanea o permanente, salvo i casi di esenzione indicati all'art. 3, comma 2, deve preventivamente presentare all'ufficio competente individuato ai sensi del comma 3 dell'art. 3, domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.
2. La domanda di concessione deve essere redatta sull'apposito stampato predisposto dal Comune in carta semplice e contenere:
a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonchè il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. "a", la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonchè le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;
c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;
f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonchè la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

Art. 5
Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.
2. Il termine per la conclusione del procedimento è di 60 giorni.
3. L'atto di concessione, rilasciato in bollo, deve contenere:
a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 4, comma2;
b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione; a tal fine, l'ufficio competente al rilascio della concessione deve richiedere all'Ufficio Tecnico del Comune, entro 10 giorni dalla data di protocollo della domanda di concessione, con apposita nota scritta, il nulla osta al rilascio della concessione medesima, ove siano elencate le condizioni da rispettare per l'effettuazione dell'occupazione. Tale nulla osta deve essere rilasciato entro 20 giorni dalla data di protocollo della richiesta pervenuta dall'ufficio competente.
c) **l'obbligo di corrispondere il canone di concessione, evidenziandone il relativo ammontare, come condizione essenziale e necessaria per ottenere il rilascio della concessione, nonchè il rimborso spese di cui al successivo comma 4; nel caso di occupazioni non soggette al canone, nella concessione dovrà essere indicata tale esenzione e l'obbligo di provvedere esclusivamente al rimborso spese citato;**
d) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 6 del presente regolamento;
e) le cause di modifica, sospensione e revoca della concessione indicate nell'art. 6 del presente regolamento;
f) le condizioni per il rinnovo della concessione riportate all'art. 8 del presente regolamento.
g) la firma del concessionario per accettazione e la firma del Responsabile di cui all'art. 2;
4. Per il rilascio ed il rinnovo della concessione è previsto un rimborso spese che, sino all'adozione di apposito provvedimento amministrativo, è stabilito in € 15,50=, così determinato:

- RIMBORSO SPESE STAMPATI	€ 2,58
- DIRITTI DI ISTRUTTORIA	€ 5,16
- DIRITTI DI SOPRALLUOGO	€ 7,76
TOTALE	€ 15,50

5. Le spese di cui al comma 4 dovranno essere versate direttamente a favore dell'Ente, tramite il servizio di cassa economale, prima del rilascio della concessione.

Art. 6
Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonchè quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:
a) limitare l'occupazione allo spazio assegnato;
b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene occupato, facendone uso con la dovuta cautela, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dall'Amministrazione;
d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
g) versare all'epoca stabilita la tassa relativa;
h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori;
i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuova opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non avvenuta, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alle revoca delle concessioni predette;
l) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione
m) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
n) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
o) versamento del canone alle scadenza previste, ad eccezione dei casi di esenzione dal canone.

Art. 7
Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. L'amministrazione comunale può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Art. 8
Rinnovo della concessione

1. I provvedimenti di concessione permanente che prevedono un termine di scadenza, sono rinnovabili alla data di scadenza stessa, fatte salve le condizioni di cui all'art. 6. Per le occupazioni permanenti di durata indeterminata, la relativa concessione non dovrà contenere alcun termine, ma specificare che il provvedimento avrà durata e valore sino alla disdetta da parte del soggetto richiedente oppure quando vengano a presentarsi condizioni tali da provocare la revoca dello stesso.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 60 giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, prima della scadenza, domanda di proroga al Comune, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga ed i motivi della richiesta.

Art. 9
Commercio su aree pubbliche

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al comune contestualmente a quelle per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, senza posteggio fisso, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione.

Art. 10
Determinazione del canone

1. Per le occupazioni permanenti, il canone annuo da applicare è determinato sulla base della seguente espressione:

$$C = t * r * m * k$$

dove:
- **"t"** rappresenta la tariffa individuata in riferimento alle singole fattispecie di occupazione, con distinzione fra suolo, soprassuolo e sottosuolo;
- **"r"** rappresenta la percentuale di tariffa corrispondente alle varie categorie di strade, spazi ed aree pubbliche, che, preso atto della suddivisione del territorio comunale come indicato all'art. 12, corrisponde:
  - per la Categoria I a 100/100 = 1
  - per la Categoria II a 85/100 = 0.85
- **"m"** rappresenta la superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- **"k"** rappresenta il coefficiente moltiplicatore variabile a seconda dell'attività esercitata dai titolari delle concessioni, in base alla classificazione operata dall'art. 16;

2. Per le occupazioni temporanee, il canone da applicare è determinato sulla base della seguente espressione:

$$C = [(t * d) * r(m * k)]$$

dove:
- **"t"** rappresenta la tariffa oraria o giornaliera individuata in riferimento alle singole fattispecie di occupazione con distinzione fra suolo, soprassuolo e sottosuolo;
- **"d"** rappresenta la durata temporale dell'occupazione, espressa in ore o in giorni;
- **"r"** rappresenta la percentuale di tariffa corrispondente alle varie categorie di strade, spazi ed aree pubbliche, che, preso atto della suddivisione del territorio comunale come indicato all'art. 12, corrisponde:
- per la Categoria I a 100/100 = 1
- per la Categoria II a 85/100 = 0.85
- **"m"** rappresenta la superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- **"k"** rappresenta il coefficiente moltiplicatore variabile a seconda dell'attività esercitata dai titolari delle concessioni, in base alla classificazione operata dall'art. 16;

Art. 11
Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa del canone *(parametro "t")* viene determinata dall'Amministrazione sulla base degli elementi di seguito indicati:
a) classificazione delle strade;
b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o lineari;
c) durata dell'occupazione;
d) valore economico dell'area in relazione:
- al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico;
- ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione;

2. Le frazioni di tariffa fino a € 0,50 sono arrotondate all'euro inferiore e quelle oltre € 0,50 sono arrotondate all'euro superiore.
3. L'importo dei canoni fino a € 0,50 è arrotondato all'euro inferiore, oltre € 0,50 all'euro superiore.
4. Le misure delle tariffe determinate sulla base dei criteri indicati, sono stabilite con apposito provvedimento della Giunta

Comunale, nell'esercizio del potere attribuito agli Enti Locali dall'art. 54 del D. Lgs. n. 446/97 e successive modificazioni.
5. In caso di mancata adozione del provvedimento richiamato al comma 4 entro i termini perentori previsti dalle disposizioni legislative vigenti, si intendono automaticamente confermate le tariffe precedentemente in vigore;

Art. 12
Riduzioni e maggiorazioni di tariffa

1. Le tariffe del canone per le occupazioni permanenti e temporanee sono ridotte:

- OCCUPAZIONI PERMANENTI
a) del 30% per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo;

- OCCUPAZIONI TEMPORANEE
a) del 30% per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo;
b) dell'80% per occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi, e divertimenti dello spettacolo viaggiante;
c) dell'80% per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive;
d) del 50% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
e) del 20% per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni;
f) del 50% per le occupazioni di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente;
g) del 25% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti senza posteggio fisso (spuntisti)

2. Le tariffe del canone per le occupazioni temporanee sono aumentate:
a) del 50% per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;
b) del 20% per le occupazioni temporanee che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno.

Art. 13
Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in n. 2 categorie, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.
2. Sulla base di quanto disposto dal precedente comma 1 e dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 244 del 29/06/93, si determinano le seguenti categorie di strade, dalle quali devono intendersi escluse le aree e i tratti di proprietà della Provincia:

CATEGORIA I

- *Crespina*
  - Via Botteghino
  - P.zza Filzi
  - Via La Marca
  - Via Ott
  - Via Piave
  - Via Siberia
  - P.zza Battisti
  - Via Il Colle
  - Via Le Lame
  - Via Le Mura
  - Via Pettinaccio
  - Via Trento e Trieste
  - Via XXI Aprile
  - Via Gramsci
  - Via S. Lega
  - Via Monte Grappa
  - Via Roma
  - Via Tommasi

- *Frazione Cenaia*
  - Via Toscanini
  - Via Zavagno
  - P.zza di Vittorio
  - Via G. Matteotti
  - Via A. Moro
  - Via Vittorio Veneto
  - Via S. Allende
  - Via G. Brodolini
  - Via Mascagni
  - Via Nenni
  - Via Pastore
  - Via Puccini
  - Via Rossa
  - Via Verdi
  - Via Dante
  - Via De Gasperi
  - P.zza Don Minzoni
  - Via Einstein
  - Via Giovanni XXIII
  - Via Lavoria
  - Via Togliatti
  - Via Falcone

CATEGORIA II

- *Crespina*
  - Via I Gioielli
  - Via Il Monte
  - Via La Capannina
  - Via Migliano
  - Via Serra
  - Via Stradiola
  - Via Valderio
  - Via Vignapolino
  - Via Ginepreto
  - Via I Pinucci
  - Via La Cinquantina
  - Via La Tana
  - Via Le Prata
  - Via Volpaia
  - Via Belvedere
  - Via Bugallo
  - Via Campocosimo
  - Via Fungiaia
  - Via Fonda
  - Via S. Rocco
  - Via Valdisonzi

- *Frazione Cenaia*
  - Via Lustignano
  - Via La Leccia
  - Via L'Aurora
  - Via Livornese

3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla I categoria.
4. Alle strade appartenenti alla I categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di II categoria è

ridotta in misura del 15% rispetto alla I *(parametro "r")*.

Art. 14
Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare; esclusivamente per il primo anno di occupazione, il canone è calcolato a partire dal mese in cui ha avuto inizio l'occupazione.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie, a giorno o ad ora *(parametro "d")*.

Art. 15
Criteri per l'individuazione della superficie soggetta a tassa e misurazioni di riferimento

1. La superficie delle aree pubbliche occupate *(parametro "m")*, si misura in base all'effettiva superficie del suolo occupata con oggetti o manufatti, espressa in metri quadrati o metri lineari a seconda della tipologia dell'occupazione.
2. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico, la superficie tassabile corrisponde a quella della base del manufatto e del mezzo con cui è effettuata l'occupazione, proiettata al suolo.
3. Per i seguenti casi specifici la superficie soggetta a tassa è così individuata:

a) CHIOSCHI, EDICOLE, CASOTTI ED ALTRI INFISSI AL SUOLO
La superficie tassabile viene stabilita con la misurazione del poligono base, ivi compreso l'eventuale marciapiede rialzato attorno alla struttura; nel caso di manufatti che abbiano grondaie eccedenti la misura del perimetro base, la superficie verrà calcolata sul poligono proiettato al suolo di tutte le sopraelevazioni.

b) SERBATOI CON COMBUSTIBILI LIQUIDI DA RISCALDAMENTO OD ALTRI MANUFATTI COLLOCATI NEL SOTTOSUOLO
La superficie tassabile è quella del poligono determinato dagli sporti massimi del manufatto proiettato sul suolo.

c) ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE
Le superfici di tali occupazioni sono computate in ragione:
- del 50% fino a 100 mq.;
- del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq.;
- del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

4. Per tutte le occupazioni, sia permanenti che temporanee, la parte di superficie tassabile oltre i 1.000 mq. è computata nel limite del 10%.
5. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore a mezzo metro quadrato o lineare.

Art. 16
Determinazione dei settori di attività esercitate dai titolari delle concessioni e relativo coefficiente moltiplicatore

1. L'attività esercitata dal titolare della concessione deve essere classificata in una delle seguenti categorie:
I - Agricoltura, foreste, caccia e pesca, produzioni di beni da parte di imprese artigiane iscritte nel relativo albo;
II - Produzione di servizi da parte di imprese artigiane iscritte nel relativo albo, affittacamere;
III - Industriale
IV - Commercio all'ingrosso, intermediazione del commercio con deposito, trasporti e comunicazioni;
V - Commercio al minuto di alimentari e bevande, libri, giornali, articoli sportivi, oggetti d'arte e culturali, tabacchi ed altri generi di monopolio, carburanti e lubrificanti, intermediazione del commercio, bar;
VI - Commercio al minuto di articoli tessili ed abbigliamento
VII - Altro commercio al minuto
VIII - Alberghiera, turistica, di pubblico esercizio e altre attività di commercio
IX - Professionali ed artistiche, di servizi vari
X - Di credito e servizi finanziari, di assicurazioni

2. Per l'esercizio 1999, primo anno di istituzione del canone, al coefficiente moltiplicatore da determinare per tipo di attività esercitata *(parametro "k")*, viene attribuito, per tutte le categorie di attività indicate nel precedente comma, un valore pari a 1.
3. Il valore del coefficiente moltiplicatore di cui al comma 2, potrà essere variato per ogni singolo anno, attraverso apposito provvedimento della Giunta Comunale, adottato con le modalità e nei termini perentori stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative.
4. In caso di mancata adozione del provvedimento citato al comma 3, si intende automaticamente riconfermato il coefficiente applicato nell'anno precedente.

Art. 17
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti con posteggio fisso

1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 9, comma 1 del presente regolamento, la tariffa da applicare per le occupazioni effettuate da venditori ambulanti con posteggio fisso corrisponde alla tariffa base delle occupazioni temporanee ridotta del 55%.
2. Il canone annuo dovuto per ogni singola occupazione in parola è determinato come segue:

Canone annuo= mq. posteggio x tariffa oraria x K x 6 ore di mercato x n. 52 settimane di mercato annue

Art. 18
Occupazioni di sottosuolo attraverso reti di distribuzione di pubblici servizi e occupazioni permanenti di suolo aventi per oggetto l'esercizio di attività strumentali all'erogazione dei servizi pubblici(B*)

1. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi sono soggette al canone commisurato al numero complessivo delle utenze risultante al 31 Dicembre dell'anno precedente a quello di imposizione per la misura di tariffa unitaria stabilita dall'art.63, comma 2, lett. "f" del D. Lgs. n. 446/97, così come modificata dalla Legge Finanziaria n. 488/99. In ogni caso il canone dovuto al Comune da ogni singola Azienda non può essere inferiore a € 516,46=.

2. Ai fini della determinazione del canone annuo dovuto per le occupazioni di cui al presente articolo, entro l'ultimo giorno del mese di Febbraio di ogni anno, le Aziende di erogazione di pubblici servizi devono compilare e riconsegnare apposito modulo di dichiarazione predisposto dall'Ufficio Tributi del Comune e dallo stesso inviato entro il 31 Gennaio, contenente i seguenti dati:

- ⇨ *ragione sociale e sede del soggetto passivo;*
- ⇨ *P.IVA e Codice Fiscale;*
- ⇨ *legale rappresentante (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);*
- ⇨ *numero di utenti che fruiscono del servizio pubblico erogato, esistenti al 31 Dicembre dell'anno precedente a quello di imposizione;*
- ⇨ *firma legale rappresentante.*

3. Sulla base delle dichiarazioni pervenute, l'Ufficio Tributi dovrà inviare entro il giorno 15 del mese di Marzo, tramite lettera Raccomandata A.R., un avviso di pagamento con cui sarà comunicato:

- ⇨ *l'importo annuale del canone COSAP che l'Azienda deve pagare per le occupazioni di cui al presente articolo;*
- ⇨ *il metodo di determinazione del canone;*
- ⇨ *l'**unica** scadenza di versamento, fissata al 30 Aprile per disposizione di Legge;*
- ⇨ *le modalità di versamento del canone;*
- ⇨ *le sanzioni previste in caso di mancato versamento di quanto dovuto.*

4. In caso di violazione degli obblighi indicati ai commi 2 e 3, si applicano le sanzioni previste all'art. 25 del presente Regolamento.
5. Le disposizioni stabilite nei precedenti comma, ai sensi di quanto disposto dall'art. 63, comma 2, lett. "f", punto n. 3, del D. Lgs. n. 446/97, come modificato dalla Legge Finanziaria n. 488/99, si applicano anche alle occupazioni permanenti di cui al presente articolo effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.

(B*) Come modificato con delibera CC. n. 2 del 25/02/2000

Art. 19
Canone per distributori di carburante

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo comunale è dovuto il canone annuale calcolato con le tariffe e le modalità di cui ai successivi comma.
2. Il canone annuo va applicato ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri.
3. Se il serbatoio di cui al comma 2 è di maggiore capacità, il canone va aumentato di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, il canone nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorato di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
5. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.
6. Il canone di cui al presente articolo è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e sottosuolo comunale e provinciale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonchè per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliare, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone di occupazione permanente, secondo la tariffa di cui all'allegato "A" del presente Regolamento e secondo le modalità di applicazione previste per le occupazioni a carattere permanente disciplinate nel presente Regolamento.
7. I distributori di carburante, nella persona del loro legale rappresentante, ubicati nel territorio comunale, **solo nel caso che occupino suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenente al Comune**, ai fini della determinazione del canone di cui al comma 1 del presente articolo e del rilascio della relativa concessione, devono presentare all'Ufficio Tributo del Comune, entro il **31 Gennaio dell'anno di imposizione**, apposita dichiarazione contenente i seguenti dati:
- ragione sociale società;
- sede;
- P.IVA e Codice Fiscale;
- generalità del legale rappresentante
- elencazione dei serbatoi sotterranei posseduti, indicando per ognuno la tipologia (se autonomi o raccordati tra loro) e la capacità in litri;
- elencazione delle altre tipologie di occupazione di suolo o sottosuolo indicate al comma 4, con la relativa estensione in metri quadrati;
- firma del dichiarante.

8. La dichiarazione ha efficacia anche per gli anni successivi, a condizione che non si verifichino variazioni; in tal caso, dovrà essere presentata all'Ufficio Tributi del Comune un'ulteriore dichiarazione, entro il **31 Gennaio dell'anno successivo a quello di variazione**, in cui siano riportate i nuovi dati soggetti ad imposizione;
9. La mancata trasmissione della dichiarazione di cui ai comma 8 e 9 comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 25 del presente regolamento.

Art. 20
Casi di non applicabilità del canone

1. Il canone non è applicato alle seguenti tipologie di occupazione:
- le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti,
- gli accessi carrabili;
- le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera C.T.U. delle imposta sui redditi (DPR 22.12.1986, n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- le tabelle indicative delle stazioni e ferrovie e degli orari dei servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni pubblicitarie;
- le occupazioni di spazi soprastanti il suolo effettuate con tende, fisse o retrattili, con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile;
- occupazioni con autovetture ad uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune;

- occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate;
- dissuasori stradali
- arredo urbano in genere pubblicizzato ed esposto a cura dei privati
- fioriere e simili;
- occupazioni effettuate con tavoli, sedie e simili utilizzati per l'esercizio di attività commerciali;
- occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci
- occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose
- occupazioni con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per lavori di riparazione, manutenzione o abbellimento di infissi e pareti di durata non superiore ad una giornata;
- occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuati in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze.
- le cassette per l'impostazione della corrispondenza
- le occupazioni con vetture a trazione animale nei posteggi ad essi assegnati
- le occupazioni di qualsiasi natura effettuate da aziende speciali, società od Enti che gestiscano per il Comune servizi pubblici, nonchè i Consorzi a cui il Comune stesso partecipa.[a]

Art. 21
Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare.
2. Il versamento relativo alla prima annualità, determinato come disposto all'art. 14, comma 1, va eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità e consegna è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le concessioni relative ad occupazioni non soggette al canone elencate all'art. 20, il rilascio avviene a seguito del pagamento del rimborso spese di cui all'art. 5, comma 4.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il **31 Marzo di ciascun anno**; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
5.Il versamento del canone va effettuato su conto corrente postale del Comune n. 14230569 intestato a: "COMUNE DI CRESPINA - SERVIZIO TRIBUTI - SERVIZIO TESORERIA"
6. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione se di ammontare uguale o inferiore a € 258,23=, *oppure nel caso in cui si tratti del canone dovuto per le occupazioni disciplinate dall'art. 18 del presente Regolamento.*[C*)]
7. Nel caso in cui l'importo del canone annuo sia superiore a € 258,23=, è ammessa la possibilità del versamento in n. 4 rate trimestrali, senza interessi e di uguale importo, aventi scadenza nell'ultimo giorno dei mesi di Marzo, Giugno, Settembre, Dicembre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse.
8. In caso di rateizzazione, in ogni momento il debito può essere comunque estinto in un'unica soluzione.
9. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio del pagamento rateizzato e deve provvedere all'adempimento dell'obbligazione residua entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Oltre detto termine si procederà all'accertamento d'ufficio, con l'applicazione delle sanzioni e degli interessi dovuti e con eventuale successiva riscossione coattiva.
10. Il contribuente che voglia usufruire della rateizzazione di cui ai precedenti comma 6 e 7, deve inoltrare all'Ufficio Tributi apposita istanza debitamente sottoscritta.

Art. 22
Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in un'unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste nell'art. 21, comma 5.
2. Se trattasi di concessioni "ricorrenti", cioè rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono, il versamento va effettuato in un'unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno

---

[C*)] Modificato dall'art. 18 della Legge n. 488/99-Soggetti a COSAP a partire dal 1/01/2000
[C*)] Come modificato con delibera CC n. 2 del 25/02/2000

solare.
3. Per le occupazioni temporanee di cui all'art. 3, comma 2 per le quali non sussiste l'obbligo del rilascio della concessione, ad eccezione di quelle non soggette, il canone è riscosso direttamente dagli agenti di polizia urbana tramite appositi bollettari, numerati progressivamente per anno solare. All'atto del pagamento, gli agenti dovranno rilasciare copia della ricevuta al contribuente.

Art. 23
Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissate nel presente regolamento avviene mediante il sistema della ingiunzione di cui al DPR n. 602 del 29/09/73.
2. In caso di affidamento a terzi del Servizio, il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Concessionario.

Art. 24
Rimborsi

1. In caso di somme versate e NON dovute ai fini del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, i contribuenti interessati possono richiedere, con apposita istanza indirizzata all'Ufficio Tributi del Comune, da presentarsi entro e non oltre 3 anni dalla data dell'avvenuto pagamento, il rimborso delle somme versate in eccedenza.
2. Il Comune dovrà provvedere alla liquidazione delle somme da rimborsare di cui al comma 1 entro e non oltre 1 anno dalla presentazione della relativa richiesta.
3. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora al tasso legale vigente per il periodo che va dalla data del pagamento effettuato da parte del contribuente sino alla data di adozione del provvedimento di rimborso.

Art. 25
Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa, nella misura pari al doppio del canone dovuto, con l'osservanza delle norme contenute nelle sezioni I e II del Capo I della Legge 24.11.1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi comma.
2. La sanzione è irrogata dal funzionario responsabile di cui all'art. 2 del presente regolamento, il quale dovrà rispettare i procedimenti di irrogazione stabiliti dalle disposizioni legislative e/o regolamentari vigenti in materia di applicazione delle sanzioni amministrative.
3. In caso di mancato versamento, totale o parziale, del canone entro i termini stabiliti, il funzionario responsabile provvede all'emissione, nei confronti del o dei soggetti punibili, di apposito atto di contestazione e/o irrogazione della sanzione di cui al precedente comma 1.
4. Il funzionario responsabile dovrà inoltre procedere al recupero del canone dovuto e non versato, con atto contestuale a quello di cui al comma 3 o con separato provvedimento, a seconda del o dei soggetti a cui è imputabile la violazione, ferme restando le disposizioni stabilite con il vigente regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative.
5. Sulle somme dovute e non versate a titolo di canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, si applicano gli interessi moratori al tasso legale vigente, computati dalla data entro cui il canone doveva essere pagato sino all'adozione del provvedimento di cui al comma 4.
6. Gli atti di cui ai comma 3 e 4 del presente articolo devono essere notificati ai diretti interessati, a pena di decadenza, entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il versamento di quanto dovuto.
7. In caso di mancato versamento degli importi richiesti tramite i provvedimenti di cui ai comma 3 e 4 entro il termine utile per impugnare gli stessi davanti ***al Tribunale ordinario competente per territorio competente*** [D*], ossia 60 giorni dalla relativa notifica, il funzionario responsabile procede alla iscrizione a ruolo degli importi stessi ed avvia la procedura della riscossione coattiva ai sensi del precedente art. 21.

[D*] Come modificato con delibera CC n. ..... del 4/03/2004

Art. 26
Vigilanza sul territorio comunale e adempimenti degli Uffici Comunali

1. Ai fini della corretta applicazione di quanto disposto con il presente Regolamento, gli agenti di Polizia Municipale devono comunicare celermente all'Ufficio Tributi, a mezzo di apposita nota, tutte le occupazioni a carattere permanente soggette a canone in base a quanto stabilito dal presente Regolamento, riscontrate sul territorio comunale, indicandone tipologia, estensione, ubicazione e generalità del soggetto occupante.
2. L'Ufficio Tributi, in seguito alle comunicazioni di cui al comma 1, per il primo anno di applicazione del canone in oggetto, prima di attivare la procedura relativa alle occupazioni abusive di cui all'art. 3, invita i soggetti interessati a presentare apposita domanda di occupazione e a versare il relativo canone annuo dovuto per l'occupazione stessa entro 30 giorni, decorsi inutilmente i quali saranno applicate le disposizioni previste all'art. 3, comma 5, 6 e 7 del presente Regolamento, nonchè le sanzioni indicate al precedente articolo 25.
3. Nel caso in cui i soggetti interessati presentino la domanda di occupazione entro il termine di cui al comma 2, allegando alla stessa ricevuta che dimostri l'effettuazione del versamento del canone annuo dovuto, l'Ufficio Tributi procede alla predisposizione ed al successivo rilascio della relativa concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
4. L'Ufficio Tecnico comunale deve inviare copia delle autorizzazioni rilasciate, dalle quali derivi occupazione di spazi ed aree pubbliche, all'Ufficio Tributi entro 10 giorni dalla data di rilascio, in modo che l'Ufficio Tributi stesso possa procedere agli adempimenti conseguenti finalizzati alla determinazione del canone dovuto dall'occupante.
5. Nel caso in cui la concessione per occupazione sia stata rilasciata dall'ufficio Polizia Municipale, questo deve inviarne, entro 10 giorni dal rilascio, una copia all'Ufficio Tributi per opportuna conoscenza, così come l'Ufficio Tributi dovrà inviare, entro lo stesso termine, copia delle concessioni rilasciate all'Ufficio Polizia Municipale per i relativi controlli ed accertamenti

Art. 27
Disposizioni finali e transitorie

1. L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente Regolamento decorre dal 1 Gennaio 1999.
2. Tutte le concessioni rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, si intendono automaticamente rinnovate e conformi all'applicazione del canone disciplinato dal presente provvedimento regolamentare.

ALLEGATO "A"

INDIVIDUAZIONE DI FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI

OCCUPAZIONI PERMANENTI

1) SUOLO PUBBLICO
- Spazi riservati in via esclusiva e permanente al carico e scarico merci
- Spazi riservati a parcheggio privato
- Chioschi e simili adibiti alla somministrazione di beni e servizi al dettaglio
- Cartellonistica pubblicitaria stradale e preinsegne
- Mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche appoggiati al suolo
- Esposizione di merce all'esterno di negozi su appositi supporti
- Esposizione di merci alla rinfusa all'esterno dei negozi
- Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili
- Aree mercatali
- Distributori di tabacchi

2) SOPRASSUOLO
- Insegne a bandiera ed altri mezzi pubblicitari aventi dimensione volumetrica non appoggiati al suolo
- Cavidotti, elettrodotti e simili
- Impianti a fune per trasporto merci e persone

3) SOTTOSUOLO
- Cisterne e serbatoi interrati in genere
- Cavidotti interrati
- Condotte e tubazioni interrate
- Pozzi, pozzetti, cabine di derivazione e smistamento, esclusi gli allacci ai servizi di pubblica utilità
- Cunicoli sotterranei destinati allo scorrimento di cavi e simili per l'erogazione di pubblici servizi

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1) SUOLO PUBBLICO
- Banchi di vendita e simili, escluse le tende
- Esposizione di merce all'esterno dei negozi su appositi espositori
- Esposizioni di merci alla rinfusa all'esterno dei negozi
- Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili
- Scavi e reinterrati, comprese le occupazioni con i mezzi operativi, eseguiti per la manutenzione di impianti ed attrezzature destinati alla fornitura di servizi di pubblica utilità, con esclusione delle occupazioni effettuate dai soggetti di cui all'art. 18, comma 8 del Regolamento Comunale
- Spettacoli viaggianti e circensi
- Manifestazioni politiche, culturali, religiose, sportive per deposito temporaneo di merci di qualunque genere su spazi pubblici
- Mezzi pubblicitari di qualunque tipo infissi al suolo

2) SOPRASSUOLO
- Insegne pubblicitarie a bandiera e mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche non infissi al suolo
- Striscioni pubblicitari esposti trasversalmente alle pubbliche vie e piazze
- Cavidotti, elettrodotti e simili realizzati a carattere temporaneo

3) SOTTOSUOLO
- Pozzi, pozzetti, condutture, cavidotti interrati realizzati a carattere provvisorio